

REGOLAMENTO (CE) N. 3119/94 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1994

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ferro-silico-manganese originario della Russia, dell'Ucraina, del Brasile e del Sudafrica

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO

- (1) Nell'agosto 1993, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾, la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di ferro-silico-manganese originario della Russia, dell'Ucraina, della Georgia, del Brasile e del Sudafrica.

Il procedimento è stato aperto in seguito a una denuncia presentata dalla Euroalliage (comitato di coordinamento dell'industria delle ferroleghie) per conto di tutti i produttori comunitari di ferro-silico-manganese.

La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping del prodotto originario dei paesi suindicati e del notevole pregiudizio da esse derivante, che sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.

- (2) La Commissione ha informato ufficialmente i produttori, gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, i rappresentanti dei paesi esportatori e i denunziati ed ha offerto alle parti direttamente interessate l'opportunità di presentare osservazioni scritte e di essere sentite.
- (3) Cinque produttori comunitari hanno risposto al questionario della Commissione ed hanno presen-

tato osservazioni scritte. È stato accertato che le società suddette forniscono il 66 % del ferro-silico-manganese prodotto nella Comunità e sono quindi state considerate rappresentative dell'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88 (di seguito denominato « regolamento di base »).

- (4) Diversi produttori dell'Ucraina, della Georgia, del Brasile e del Sudafrica e tre importatori comunitari, uno dei quali collegato ad un produttore sudafricano, hanno risposto al questionario della Commissione e hanno presentato osservazioni scritte.

- (5) Per quanto riguarda la Russia, la denuncia indicava l'esistenza di ferro-silico-manganese di origine russa, in base a dati statistici Eurostat, ma non identificava alcun produttore. La Commissione ha inviato questionari ai potenziali produttori di ferro-silico-manganese in tale paese, ovvero ai produttori di ferroleghie e agli operatori commerciali notoriamente interessati. Nessun produttore ha risposto al questionario, mentre è stata ricevuta la risposta di un commerciante, in cui si afferma che in Russia non si produce ferro-silico-manganese. Anche i rappresentanti delle autorità russe hanno sostenuto che in Russia non vi sono impianti di produzione di questo prodotto e che tale paese non dovrebbe quindi essere incluso nel procedimento.

Tuttavia, la Commissione ha ricevuto elementi di prova da cui risulta che notevoli quantitativi di ferro-silico-manganese originario della Russia sono stati esportati nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta. In considerazione di tali circostanze e per evitare qualsiasi eventuale discriminazione o elusione, la Russia non può essere esclusa dalla presente inchiesta.

- (6) Tutte le parti che ne hanno fatto richiesta sono state sentite.
- (7) La Commissione ha chiesto e verificato le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione preliminare del dumping e del pregiudizio ed ha condotto indagini presso la sede delle seguenti società:

a) Produttori comunitari denunziati:

— Sadaci SA, Belgio;

— Dunkerque Electrometallurgie (DEM), Francia;

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10.⁽³⁾ GU n. C 210 del 4. 8. 1993, pag. 5.